

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 712

del

13 LUG. 2026

Oggetto: Adozione del Regolamento disciplinante il conferimento, la valutazione, la conferma, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per il personale della dirigenza medico-sanitaria, ai sensi del CCNL di categoria del 27 febbraio 2026.

Proposta n.

STRUTTURA PROPONENTE

Direzione Amministrativa

L'istruttore

dott.ssa Donatella Fazio

Il Responsabile del Procedimento
(artt. 5 - 6 L. 241/90)

Il Direttore Amministrativo

Dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dr. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Simone Pagano** ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore Amministrativo

PREMESSO

- che in data 27 febbraio 2026 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie (dirigenza medico-sanitaria) del comparto sanità, triennio 2022-2024;
 - che il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 80 del 07 aprile 2026;
 - visti il titolo II capo I, artt. 4-11, del CCNL 23 gennaio 2024 e titolo I capo II, art. 4 del CCNL 27 febbraio 2026 (Sistema delle relazioni sindacali), e titolo III capo II, artt. 21-26, (Il sistema degli incarichi dirigenziali) del CCNL 23 gennaio 2024, in atto vigente;
- Richiamati, in particolare:
- l'art. 4 comma 4, del CCNL 23 gennaio 2024 che individua il confronto quale forma di partecipazione nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, in atto vigente;
 - l'art. 6 (Confronto aziendale) del CCNL 23 gennaio 2024 che prevede, fra le materie oggetto di confronto i "criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali" (art. 6, comma 3, lett. d) e i "criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali" (art. 6, comma 3, lett. e), in atto vigente;
 - l'art. 22 del CCNL 23 gennaio 2024 che individua le tipologie di incarichi dirigenziali conferibili alla dirigenza medico-sanitaria, in atto vigente;
 - l'art. 23 del CCNL 23 gennaio 2024 che individua i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, richiamando, al contempo, l'obbligo per le aziende di formulare, in via preventiva, i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in atto vigente;
 - l'art. 24 del CCNL 23 gennaio 2024 che individua i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura complessa, in atto vigente;
 - l'art. 25 del CCNL 23 gennaio 2024 che disciplina l'istituto delle sostituzioni, in atto vigente;

Preso atto della ricostituzione della delegazione trattante di cui all'art. 9, commi 3 e 4, del CCNL 23 gennaio 2024 in atto vigente giusta deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 20 maggio 2026.

Atteso che

- ✓ in data 19 maggio 2026 è stato sottoposto alle OO.SS. della dirigenza sanitaria, costituite in delegazione trattante giusta deliberazione n. 496/2026, ai fini del confronto di cui all'art. 6 comma 3 lett. d) del CCNL 23 gennaio 2024, la proposta di regolamento aziendale disciplinante il conferimento, la valutazione, la conferma, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per il personale della dirigenza medico-sanitaria, ai sensi dei CCNNLL di categoria vigenti;

- ✓ in data 24 giugno 2026 le Organizzazioni Sindacali hanno espresso il loro parere favorevole sulla proposta di Regolamento aziendale presentato dalla Direzione aziendale in data 19 maggio 2026, richiedendo alcune modifiche che la direzione dell'ARNAS ha ritenuto di accogliere ed apportare al testo presentato;
- ✓ in data 25 giugno 2026 è stato trasmesso al Collegio Sindacale ai fini della certificazione della contabilità economico-finanziaria;
- ✓ che in data 07 luglio 2026, il Collegio Sindacale ha approvato il regolamento di che trattasi;

Che, conseguentemente, può considerarsi conclusa la fase di confronto sulla materia ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. d) del CCNL 23 gennaio 2024;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare ed adottare il nuovo Regolamento aziendale disciplinante le modalità di graduazione delle posizioni dirigenziali dell'area della dirigenza medico-sanitaria aziendale, come contenuto nel documento, redatto ai sensi delle disposizioni in materia contenuti nel CCNL 27 febbraio 2024 ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. n. 190/2012,

PROPONE

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di procedere all'approvazione e adozione del nuovo regolamento aziendale adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 6, comma 3, lett. d), del CCNL 23 gennaio 2024 in atto vigente, disciplinante il conferimento, la valutazione, la conferma, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per il personale della dirigenza medico-sanitaria, ai sensi del CCNL di categoria;
- di procedere alla massima diffusione del presente regolamento attraverso i canali istituzionali e, in particolar modo, a mezzo pubblicazione nella sezione dedicata del sito web aziendale www.ao-garibaldi.ct.it;
- di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante il termine di decorrenza sopra indicato e la necessità di implementare le attività propedeutiche per dare operatività alle nuove disposizioni.


Il Direttore Amministrativo
dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

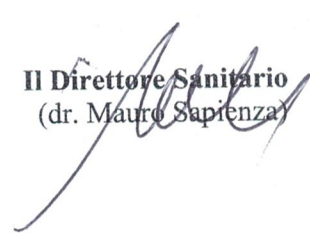
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

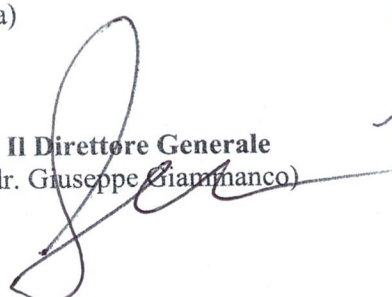
D E L I B E R A

Per i motivi citati in parte motiva, che qui si intendono riportati e trascritti,

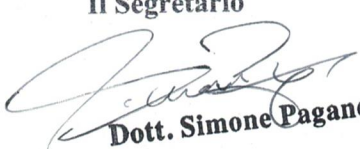
- di procedere all'approvazione e adozione del nuovo regolamento aziendale adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 6, comma 3, lett. d), del CCNL 23 gennaio 2024 in atto vigente, disciplinante il conferimento, la valutazione, la conferma, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per il personale della dirigenza medico-sanitaria, ai sensi del CCNL di categoria;
- di procedere alla massima diffusione del presente regolamento attraverso i canali istituzionali e, in particolar modo, a mezzo pubblicazione nella sezione dedicata del sito web aziendale www.ao-garibaldi.ct.it;
- di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante il termine di decorrenza sopra indicato e la necessità di implementare le attività propedeutiche per dare operatività alle nuove disposizioni.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)


Il Direttore Sanitario
(dr. Mauro Sapienza)


Il Direttore Generale
(dr. Giuseppe Giannanco)

Il Segretario


Dott. Simone Pagano

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito

dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Regolamento per il conferimento, la valutazione, il mutamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali nell'area della dirigenza medica e sanitaria

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 febbraio 2026

documento sottoposto alle procedure di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) del CCNL 23 gennaio 2024

ed approvato con deliberazione n...~~7.12~~... del **13 LUG, 2026**

Indice

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Art. 2 - Tipologie incarichi

Art. 3 - Incarichi di direzione di struttura complessa

Art. 4 - Incarichi di direzione di struttura semplice

Art. 5 - Incarichi di natura professionale

Art. 6 - Durata incarichi dirigenziali e contratto individuale d'incarico

Art. 7 - Effetti della valutazione del dirigente. Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali

Art. 8 - Revoca degli incarichi dirigenziali per effetto di valutazione negativa dei risultati e delle attività professionali

Art. 9 - Graduazione delle funzioni

Art. 10 - Sostituzioni

Art. 11 - Rotazione

Art. 12 - Norma transitoria

Art. 13 - Disposizioni particolari

Art. 14 - Norma finale

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento - recependo i principi di cui all'art. 21 del CCNL 23 gennaio 2024 per il personale dell'area sanità ("*Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale*") - ha come oggetto i criteri generali e le procedure per il conferimento, la valutazione, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento alla disciplina in materia di cui:
 - al Titolo III, capo II ("*Il sistema degli incarichi dirigenziali*"), artt. 21-25 CCNL dell'area sanità (dirigenza medica e sanitaria) - triennio 2019\2021 - sottoscritto il 23 gennaio 2024;
 - al Titolo III capo VIII ("*Verifica e valutazione dei dirigenti*"), artt. 55-63, del CCNL dell'area sanità (dirigenza medica e sanitaria) - triennio 2016-2018 - sottoscritto il 19 dicembre 2019, con riferimento agli aspetti relativi alla valutazione della dirigenza.
2. In data 27 febbraio 2026 è stato sottoscritto il CCNL dell'area sanità (dirigenza medica e sanitaria) - triennio 2022-2024 che tuttavia non ha innovato la disciplina dei criteri generali e delle procedure per il conferimento, la valutazione, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali.
3. Destinatari del presente Regolamento sono i dirigenti medici, i dirigenti sanitari (Biologi, Farmacisti, Fisici e Psicologi) ed i dirigenti delle professioni sanitarie, in servizio presso l'ARNAS Garibaldi successivamente al 1° marzo 2026, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusivo o non esclusivo.
4. Il presente Regolamento trova applicazione, altresì, nei confronti dei dirigenti di cui al comma 2 in posizione di comando presso l'ARNAS.

Art. 2 Tipologie incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti ai dirigenti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e *smi*, dal D.Lgs. n.165/2001 e *smi*, dal CCNL di area del 23 gennaio 2024 e dal presente Regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture previsti nell'atto aziendale dell'ARNAS "Garibaldi", adottato con deliberazione n. 16 del 9 gennaio 2020, approvato con Decreto Assessoriale n. 114 del 19 febbraio 2020 e modificato ed integrato, da ultimo, con le deliberazioni n. 35 del 1° luglio 2024, n. 57 del 3 luglio 2024 e n. 479 del 12 maggio 2025, nonché dei posti previsti nella dotazione organica dell'ente.
2. Le tipologie di incarichi dirigenziali, gestionali e professionali, conferibili ai dirigenti di cui al comma 1, sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 22 del CCNL 23 gennaio 2024

e, pertanto, sono le seguenti:

- a) incarico di direzione di struttura complessa (art. 22, comma 1, p. I, lett. a), fra la cui tipologia è compreso l'incarico di direttore di dipartimento;
 - b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale (art. 22, comma 1, p. I, lett. b);
 - c) incarico di direzione di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa (art. 22, comma 1, punto I, lett. c);
 - d) incarico professionale di altissima professionalità, a valenza dipartimentale (art. 22, comma 1, punto II, lett. a, sub a1);
 - e) incarico professionale di altissima professionalità, quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale (art. 22, comma 1, punto II, lett. a, sub a2);
 - f) incarico professionale di alta specializzazione (art. 22, comma 1, punto II, lett. b);
 - g) incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, punto II, lett. c);
 - h) incarico professionale iniziale (art. 22, comma 1, punto II, lett. d), conferito ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova.
3. L'ARNAS Garibaldi ha l'obbligo di conferire - a ciascuno dei propri dirigenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4 e secondo le modalità previste dal presente Regolamento - un incarico dirigenziale rientrante fra le tipologie di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Attraverso il conferimento degli incarichi professionali di cui al comma 2, lett. d), e) ed f), l'ARNAS - in attuazione di quanto previsto dall'art. 60 dell'atto aziendale - fa propri ed attua i principi e gli obiettivi di: a) valorizzazione del merito e della professionalità della dirigenza medico-sanitaria; b) riconoscimento delle competenze, delle attitudini e delle potenzialità; c) contenimento del numero delle strutture semplici nell'ambito del parametro previsto dal documento LEA del 26 marzo 2012 e delle previsioni dell'atto aziendale, rendendo compatibili le stesse con i parametri minimi di funzionamento previsti dalle linee guida regionali di cui ai DD.AA. n. 1675 del 31 luglio 2019 e n. 2201 del 6 dicembre 2019, nonché con il tetto di spesa per il personale.
5. Le diverse tipologie di incarichi di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 *bis*, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e *smi*.

Art. 3

Incarichi di direzione di struttura complessa

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa nell'area della dirigenza medica e

sanitaria sono conferiti - con riferimento alle strutture complesse individuate nell'allegato 1, sub 1.2 dell'atto aziendale dell'ARNAS Garibaldi approvato con D.A. 114/2020, e come da ultimo modificato giusta deliberazione n. 479 del 12 maggio 2025 - con le procedure dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, come modificato dalla Legge 189/2012 e con riferimento alle linee di indirizzo regionali di cui al Decreto Assessoriale 305/2023 del 7 aprile 2023, emanate in attuazione dell'art. 20 della Legge 5 agosto 2022 n. 118.

2. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, che rientrano a tutti gli effetti nella tipologia di cui al presente articolo, sono di durata triennale, eventualmente prorogabile sino alla definizione delle nuove procedure di conferimento, e sono conferiti - con riferimento ai dipartimenti individuati nell'allegato 1, sub 1.1, dell'atto aziendale dell'ARNAS Garibaldi, come richiamato all'articolo 2 comma 1 - con provvedimento motivato del Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate al Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 *bis* del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt. 42 e 46 dell'atto aziendale. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore di Dipartimento, l'azienda tiene conto:
a) della dimensione delle esperienze di direzione o di responsabilità di strutture; b) della consistenza delle risorse umane e finanziarie gestite; c) delle dimostrate - attraverso i risultati conseguiti - capacità gestionali ed organizzative (capacità ed esperienze manageriali); d) della capacità di valutazione e valorizzazione dei propri collaboratori e di trasmissione del proprio know-how, nonché attenzione ai percorsi formativi del personale dirigente e non; e) della rilevanza esterna ed interna della struttura diretta; f) della capacità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento attraverso proposta di specifica progettualità.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, il Direttore di Dipartimento stipula con il Direttore Generale una integrazione del contratto individuale di lavoro, rimanendo titolare della struttura complessa cui è preposto.
4. L'incarico di direttore di dipartimento è espletato in aggiunta all'incarico di direzione di struttura complessa ed è remunerato con una maggiorazione della retribuzione di posizione - variabile fra il 30% e il 50% - calcolato sul valore indicato per l'incarico di direzione di struttura complessa indicato nella tabella di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL del 27 febbraio 2026, che resta a carico del bilancio dell'ARNAS, e, pertanto, non grava sul fondo aziendale per la retribuzione degli incarichi, costituito ai sensi dell'art. 72 del CCNL del 23 gennaio 2024.

Art. 4

Incarichi di direzione di struttura semplice

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice si distinguono in: a) incarico di responsabile di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, il cui affidamento comporta l'assunzione di responsabilità diretta nella gestione delle risorse umane, strumentali, tecniche o finanziarie assegnate e, pertanto, l'assegnazione di obiettivi di *budget*; b) incarico di responsabile di unità operativa semplice articolazione di interna di U.O.C., il cui affidamento non comporta la responsabilità diretta nella gestione delle risorse finanziarie, che resta in capo al direttore della U.O.C. di cui l'unità operativa semplice ne costituisce articolazione interna.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti di cui all'art. 1, commi 3 e 4 - nei limiti e con riferimento a quanto previsto nell'allegato 1, sub 1.3 e sub 1.4 dell'atto aziendale dell'ARNAS Garibaldi, dopo cinque anni di anzianità ed a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio tecnico. Nel computo degli anni, utili al conferimento degli incarichi, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire, presso: a) aziende od enti di cui all'art. 1 del CCNL 27.02.2026; b) altre amministrazioni di comparti diversi; e) ospedali privati accreditati; d) ospedali, Aziende Ospedaliero-universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea. Quest'ultima esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali, nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.
3. Restano esclusi dal computo di cui al comma 2 i periodi di lavoro prestati come co.co.pro. e con contratti d'opera (ivi compresi i e.ci. "contratti a progetto" stipulati ai sensi dell'art. 15 *octies* D.Lgs. 502/1992 e smi). Inoltre, trattandosi di anzianità effettiva, i periodi di servizio da computare quali utili ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo dovranno essere decurtati dei periodi di interruzione giuridica del rapporto (es.: secondo periodo di comporto, sanzione disciplinare della sospensione, aspettativa per motivi personali).
4. Gli incarichi dirigenziali di unità operativa semplice sono conferiti a seguito di emissione di avviso di selezione interna, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza, rivolto: a) nel caso di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, a tutti i dirigenti in servizio presso l'ARNAS appartenenti alla medesima disciplina della UOSD (identificata attraverso il codice ministeriale) ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2; b) nel caso di unità operativa semplice articolazione interna di struttura complessa, a tutti i dirigenti in servizio appartenenti alla stessa unità operativa, in possesso dei requisiti di cui sopra. L'avviso di selezione interna deve contenere: 1) l'indicazione degli elementi caratterizzanti l'incarico, sulla base dei quali verrà effettuata

la valutazione in ordine alla individuazione del nominativo da proporre per l'assegnazione;
2) i requisiti di professionalità e di anzianità che dovranno essere posseduti dagli aspiranti all'incarico.

La proposta di conferimento dell'incarico viene formulata: a) nel caso di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, dal direttore di dipartimento, sentiti i direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento stesso. In caso di assenza del direttore di dipartimento, la proposta viene formulata dal Direttore sanitario aziendale; b) nel caso di unità operativa semplice articolazione interna di U.O.C., da parte del direttore della unità operativa complessa di appartenenza. La proposta di conferimento degli incarichi avviene a seguito di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati, effettuata tenuto conto:

- della natura e caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - delle attitudini personali e capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - della consistenza e rilevanza della casistica trattata e della specificità dell'attività svolta rispetto alla tipologia, alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - della produzione scientifica attinente all'area professionale di appartenenza;
 - del conseguimento dei crediti formativi obbligatori;
 - dei risultati conseguiti annualmente conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, a seguito della valutazione annuale di *performance* organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019;
 - della mancanza di provvedimenti disciplinari comportanti almeno la sanzione della sospensione dal servizio, nel biennio antecedente alla data dell'avviso;
 - del rapporto di lavoro a tempo pieno (con esclusione, pertanto, del personale dirigente ad orario ridotto);
 - delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019.
5. A seguito della proposta da parte del soggetto a ciò deputato, come individuato al comma 4, il Direttore Generale, acquisito il parere del direttore sanitario, attribuirà l'incarico con provvedimento motivato.
6. Con riferimento agli incarichi di struttura semplice costituenti articolazione interna di

U.O.C., in caso di eventuale assenza del direttore di struttura complessa ed ancorché sia prevista e presente la figura del "sostituto", individuato con le procedure di cui all'art. 10 del presente Regolamento, la proposta di conferimento degli incarichi di cui al presente articolo viene formulata dal direttore sanitario aziendale, sulla base dei criteri di cui al comma 4.

7. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti), senza attivare la procedura di cui all'art. 23, comma 9, del CCNL 23.01.2024;
8. Le procedure di cui al presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e tracciabilità.

Art. 5

Incarichi di natura professionale

1. Gli incarichi professionali sono classificati in:
 - a. **incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale.** Trattasi di un incarico collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa (dipartimento o U.O.C.) e dotato di una elevata autonomia professionale. Esso rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico- professionali per l'intero dipartimento, nell'ambito di specifici settori disciplinari e specialistici. Il numero di incarichi professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale, attribuibili dall'ARNAS, non può essere superiore al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero complessivo degli incarichi di natura professionale di cui all'art. 2, comma 2, lett. f) e g);
 - b. **incarico professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice a valenza dipartimentale.** Trattasi di incarico collocato all'interno di una unità operativa complessa (U.O.C.) o di una unità operativa semplice a valenza dipartimentale (U.O.S.D.), che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella stessa U.O.C.\U.O.S.D. od in U.O.C.\U.O.S.D. fra di loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari. Il numero di incarichi professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice a valenza dipartimentale, attribuibili dall'ARNAS, non può essere superiore al 10%, arrotondato all'unità superiore, del numero complessivo degli incarichi di natura professionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. f) e g);

c. **incarico professionale di alta specializzazione.** Tale incarico rappresenta una articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento. Esso costituisce il riferimento e riconoscimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzato da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente da svolgere, anche, ma non necessariamente, con la collaborazione di risorse umane ed attraverso l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici;

d. **incarico professionale di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.** Trattasi di un incarico, conferibile ai dirigenti che abbiano maturato l'esperienza professionale quinquennale richiesta e che siano stati valutati positivamente dal Collegio tecnico, che richiede competenze e responsabilità tecnico-specialistiche.

Il numero complessivo degli incarichi di cui alle lett. c) e d) del presente comma viene determinato con riferimento alla dotazione organica dell'Ente decurtando, dal fabbisogno complessivo, il numero degli incarichi di: -) direzione di struttura complessa; -) responsabilità di struttura semplice; -) incarichi di altissima professionalità di cui alle lett. a) e b); -) dirigenti con meno 5 anni di esperienza professionale;-) posti vacanti di dotazione organica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dopo cinque anni di anzianità ed a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio tecnico. Per quanto riguarda il computo dell'anzianità, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del presente Regolamento.

3. Ai dirigenti neoassunti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, dopo il superamento del periodo di prova e fino al conseguimento dell'esperienza professionale quinquennale, determinata ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del presente Regolamento, non può essere conferito un incarico professionale diverso da quello iniziale. Quest'ultimo incarico, durante tale periodo, viene esercitato con ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e di verifica di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 502/1992 e *smi*, come disciplinati altresì dall'art. 59, comma 2, lett. a) ed art. 58, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019. L'incarico iniziale deve essere obbligatoriamente conferito e non può, in ogni caso, avere una durata superiore ai primi cinque anni di servizio, trascorsi i quali, nel caso in cui il dirigente abbia positivamente superato la valutazione del Collegio tecnico, compete un incarico rientrante fra le tipologie di cui all'art. 2, comma 2, lett. da b) a g). A

tal fine, il procedimento di valutazione del dirigente con incarico iniziale deve essere avviato almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi immediatamente dopo tale maturazione.

4. Fermo restando il numero complessivo e per singola tipologia di incarichi attribuibili, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, la ripartizione (numerica e per tipologia) degli stessi incarichi avviene, da parte della direzione aziendale, con riferimento alle singole unità operative, proporzionalmente alle dimensioni dell'organico necessario all'attività di servizio e tenuto altresì conto della dimensione della struttura, della rilevanza strategica della stessa rispetto agli obiettivi di salute, del contributo al valore della produzione aziendale, delle "eccellenze" nell'ambito dei profili di cura e delle patologie trattate, del livello tecnologico, del grado di competenza e specializzazione richiesto. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, lett. a) e b), per le loro caratteristiche, rilevanza strategica e limitazione numerica dovranno essere quanto più possibile riferiti ad ambiti di attività suscettibile di misurazione e valutazione. La individuazione e ripartizione per numero e tipologia degli incarichi dirigenziali professionali fra le diverse unità operative rientra nella competenza della direzione aziendale ed è soggetta a confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) del CCNL 23 gennaio 2024. Nel caso di vacanza di incarichi dirigenziali ascrivibili alle tipologie di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), e) ed f) per cessazione dal servizio del titolare, gli stessi restano di norma assegnati alla struttura (dipartimento, unità operativa complessa, unità operativa semplice a valenza dipartimentale) di riferimento e vengono riassegnati con le procedure di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. c), sono conferiti a seguito di emissione di avviso di selezione interna, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza, rivolto ai dirigenti della unità operativa cui l'incarico fa riferimento, contenente gli elementi di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, con provvedimento motivato del Direttore Generale. La proposta di conferimento degli incarichi viene formulata dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza, a seguito di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati, effettuata tenuto conto:
 - della natura e caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - delle attitudini personali e capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - della produzione scientifica attinente all'area professionale di appartenenza;

- del conseguimento dei crediti formativi obbligatori;
- dei risultati conseguiti annualmente conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019;
- delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019.

Per la loro particolare natura, caratteristiche e rilevanza, oltre che per la loro limitata consistenza numerica, gli incarichi di altissima professionalità di cui al comma 1, lett. a) e b), sono attribuiti, previo avviso di selezione interna e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di trasparenza, con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del direttore sanitario aziendale o del direttore del dipartimento strutturale (ove l'incarico sia ascrivibile a linea di attività di unità operativa collocata all'interno di un dipartimento strutturale) sentito il responsabile dell'Unità Operativa di riferimento, previa valutazione comparata del curriculum dei candidati effettuata tenuto conto:

- della natura e caratteristiche dell'incarico da conferire;
- delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- della consistenza e rilevanza della casistica trattata e della specificità dell'attività svolta rispetto alla tipologia, alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- della produzione scientifica attinente all'area professionale di appartenenza;
- del conseguimento dei crediti formativi obbligatori;
- dei risultati conseguiti annualmente conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa ed individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 57, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019;
- della mancanza di provvedimenti disciplinari comportanti almeno la sanzione della sospensione dal servizio, nel biennio antecedente alla data dell'avviso;
- del rapporto di lavoro a tempo pieno (con esclusione, pertanto, del personale dirigente ad orario ridotto);

- delle valutazioni del collegio tecnico, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019.
6. La proposta di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, lett. a) e b) del presente articolo deve esplicitare - oltre alla tipologia di incarico da affidare - la relativa *job description*, le competenze professionali possedute rispetto a quelle richieste nell'avviso, le attitudini personali e le capacità professionali del dirigente proposto, che lo rendono idoneo a ricoprire la posizione.
 7. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti), senza attivare la procedura di cui all'art. 23, comma 9, del CCNL 23.01.2024;

Art. 6

Durata incarichi dirigenziali e contratto individuale d'incarico

1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica di cui all'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.502/92 e smi e dagli artt. 55 e ss. del CCNL 19 dicembre 2019.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 4 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni.
3. La durata dell'incarico può essere più breve nei casi di:
 - revoca anticipata per effetto della valutazione negativa, a seguito delle procedure previste dall'art. 60 del CCNL 19 dicembre 2019;
 - modifica dell'incarico ai sensi dell'art. 11, comma 3, del CCNL 19 dicembre 2019;
 - dimissioni dal servizio o collocamento a riposo del titolare;
 - altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - passaggio del dirigente con incarico gestionale o di altissima professionalità dal rapporto di lavoro a tempo pieno al rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto.
4. L'attribuzione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
5. All'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico dirigenziale, il dirigente è chiamato sempre a sottoscrivere il "contratto individuale d'incarico", che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro. Il "contratto individuale di incarico" contiene tutti gli elementi correlati all'incarico conferito specificando, in particolare, la corretta tipologia di incarico con riferimento alla declaratoria contrattuale, la denominazione dell'incarico, la decorrenza, la durata, i compiti e gli obiettivi correlati allo

svolgimento dell'incarico, la retribuzione di posizione spettante (sia nella componente minima e fissa che nella componente variabile aziendale), le modalità di valutazione dell'incarico, gli effetti della valutazione e la correlata retribuzione di posizione spettante. Il "contratto individuale d'incarico" deve essere sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dal provvedimento di conferimento dell'incarico, salvo diversa proroga concordata fra le parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine, non si può procedere al conferimento dell'incarico. La successiva modifica di uno degli aspetti del "contratto individuale d'incarico", ivi compresa la sua pesatura a seguito di graduazione delle funzioni dirigenziali e la conseguente rideterminazione del valore della retribuzione di posizione, è preventivamente comunicata, in forma scritta, al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza di sottoscrizione del contratto da parte dell'incaricato, non potrà essere erogata la retribuzione di posizione ed ogni altro eventuale elemento retributivo, correlato all'incarico medesimo.

Art. 7

Effetti della valutazione del dirigente. Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali

1. La valutazione, in quanto indirizzata alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, è caratteristica essenziale del rapporto di lavoro del dirigente sanitario. In particolare, la valutazione dei dirigenti medici e sanitari, finalizzata alla conferma, alla revoca o al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali, è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.
2. L'Azienda definisce, con proprio Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 6, comma 3 lett. c) del CCNL 23 gennaio 2024, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti di cui all'art. 1 comma 3 e 4, definendo i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e dei sistemi di valutazione. Il Regolamento di cui al presente comma va adottato sulla base delle linee d'indirizzo regionali di cui all'art. 7 comma 1, lett. c) del CCNL 23 gennaio 2024.
3. Ai sensi dell'art. 15 - comma 5 - del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali.
4. La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali nell'area della dirigenza

medico-sanitaria avviene, previa valutazione da parte del Collegio tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, nel rispetto dei principi e dei contenuti di cui al presente Regolamento e della normativa nello stesso richiamata.

5. Organismo preposto alla verifica di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 19 dicembre 2019 è, pertanto, il Collegio tecnico, che si avvale, a tal fine, anche delle risultanze delle verifiche annuali da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150.
6. Il Collegio tecnico provvede, in particolare, alle verifiche di propria competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica di cui all'art. 57, comma 2, lett. c) del CCNL 19 dicembre 2019 (valutazione finalizzata al passaggio alla fascia superiore della indennità di esclusività per i dirigenti che hanno maturato quindici anni di esperienza professionale).
7. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico produce gli effetti di cui all'art. 59 comma 2 del CCNL 19 dicembre 2019. In particolare, l'esito positivo della valutazione dei dirigenti medici neoassunti al termine del quinto anno, costituisce presupposto per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 2 comma 2, lett. da b) a a), del presente Regolamento.
8. Per quanto riguarda i dirigenti che maturano i cinque anni di anzianità, entro e non oltre sessanta giorni dall'avvenuta verifica di cui al comma 8, deve essere conferito: a) senza attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento, almeno l'incarico di cui all'art. 2 comma 2, lett. g); b) con l'attivazione delle procedure di cui all'art. 5, un incarico rientrante fra quelli di cui all'art. 2, comma 2, lett. da b) a g), del presente Regolamento. In tal caso, all'avviso potranno partecipare anche i dirigenti titolari di un incarico di cui all'art. 2 comma 2, lett. g).
10. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale del dirigente e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del direttore generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipologia di incarico.

Art. 8

Revoca degli incarichi dirigenziali per effetto di valutazione negativa dei risultati e delle attività professionali

1. Fatta salva la possibilità di recesso, previa attuazione delle procedure previste da leggi e contratti vigenti ed in particolare artt. 23, commi 5, 6, 7 e 24 commi 3, 4, 5 del CCNL Area Sanità 2019-2021 e l'art. 17 del CCNL Area Sanità 2022-2024, il direttore generale può disporre la revoca degli incarichi affidati, con atto scritto e motivato, a seguito di verifica della sussistenza della responsabilità dirigenziale, accertata con le procedure

previste dall'art. 60 del CCNL 19 dicembre 2019. Gli effetti della revoca dell'incarico dirigenziale saranno quelli di cui all'art. 62, commi 2 e segg., dello stesso CCNL.

Art. 9

Graduazione delle funzioni

1. La determinazione dei criteri e delle procedure per la graduazione e la valorizzazione degli incarichi dirigenziali, individuati e conferiti ai sensi del presente Regolamento, è oggetto di separato atto regolamentare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d) del CCNL 23 gennaio 2024.

Art. 10

Sostituzioni

1. L'istituto degli incarichi di sostituzione nell'area della dirigenza medico-sanitaria è integralmente ed esaustivamente disciplinato dall'art. 25 del CCNL 23 gennaio 2024.
2. La nuova disciplina contrattuale dell'istituto delle sostituzioni, che disapplica e sostituisce l'art. 22 del CCNL 19 dicembre 2019, trova attuazione all'interno dell'ARNAS "Garibaldi" a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Art. 11

Rotazione

1. La rotazione del personale, intesa come alternanza tra più professionisti nelle decisioni e nella gestione delle procedure addette alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, riducendo il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra i singoli ed i soggetti esterni.
2. L'ARNAS valuterà la possibilità di provvedere alla rotazione dei dirigenti di cui all'art. 1, comma 3 e 4, richiamati a coprire incarichi particolarmente esposti al rischio di corruzione, fermo restando l'obbligo di dover comunque garantire continuità e coerenza alle attività delle strutture.
3. Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione ordinaria sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e, conseguentemente, laddove la misura si rifletta sulla sede del servizio dovrà essere temperata con il rispetto dei diritti individuali del dipendente (a titolo esemplificativo: diritti sindacali, L. n. 104/1992, D.lgs. n. 151/2001).
4. La rotazione ordinaria è esclusa per le posizioni apicali di Direttore di Struttura

Complessa e in ogni altro caso in cui la funzione sia infungibile, anche in relazione all'appartenenza a categorie o professionalità specifiche e tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

5. Nei suddetti casi e ove non sia possibile attuare la misura della rotazione ordinaria, verranno attuate modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività.

Art. 12

Norma transitoria

1. Nel caso di dirigenti assenti per espletamento di incarico dirigenziale presso altra amministrazione, ovvero a seguito di conferimento di incarico di direttore generale o direttore sanitario, l'incarico dirigenziale in godimento all'atto della momentanea interruzione del rapporto con l'amministrazione di appartenenza resta sospeso, con congelamento della sua durata, sino al rientro in servizio del dirigente, il quale ne mantiene la titolarità. Durante l'assenza del titolare trova attuazione l'istituto della sostituzione, ove rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 13

Disposizioni particolari

1. Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo, giusta legge n. 138/2004, non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.
2. Il passaggio dei dirigenti, dal rapporto di lavoro dal tempo pieno all'impegno orario ridotto, preclude il conferimento e/o lo svolgimento di incarichi dirigenziali di direzione\responsabilità di struttura, oltre che di quelli di natura professionale di altissima professionalità.
3. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivati processi di riorganizzazione, l'Azienda, ai sensi dell'art.1, comma 18, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, può disporre, nei confronti dei dirigenti titolari di incarico dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento.
4. Alla scadenza di un incarico dirigenziale ed a seguito dei processi di riorganizzazione, anche in assenza di valutazione negativa, l'Azienda, ai sensi dell'art. 9, comma 32, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n.122/2010, può non confermare l'incarico a suo tempo conferito, attribuendo al dirigente interessato altro incarico, anche di valore economico inferiore.

5. La revoca anticipata e la modifica degli incarichi dirigenziali sono formalizzati con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Art. 14

Norma finale

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento aziendale in materia adottato con deliberazione n. 271 del 03 settembre 2024.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.